



COMUNE DI FILATTIERA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE Anno 2014

indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431 del 9 dicembre 1998

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- la Legge 9 dicembre 1998 n.431, all'art.11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità del settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- che l'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione, e dal momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili;
- Premesso con deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009 e con decreto dirigenziale n. 938 del 21/03/2013 sono stati approvati i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2011 ex legge 431/98;
- che con la determina del responsabile del settore affari generali- finanziario n. del si è provveduto ad approvare il presente bando;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al bando

- Sono accolte le domande dei soggetti che , alla data indicata nel bando comunale :

1. abbiano la residenza anagrafica nell'immobile sito nel Comune di Filattiera per il quale si richiede il contributo;
2. si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della tabella A allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni ;
3. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza.
4. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 28237.55
5. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati :

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 (€ 13035.88) incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 (€ 13035.88) e l'importo di € 28237.55

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16000.00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R. 630 DEL 29/07/2013) –

6. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno e con residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da cinque anni nella medesima regione.

- Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo
- L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- I requisiti devono essere posseduti alla data d'inizio di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.
- La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
- L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE "zero" è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione a firma del responsabile del competente ufficio ASL n1, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte del sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
- Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

- Al fine del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano dal suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.
- Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione.

Art. 2 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

Fascia A il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3100.00

Fascia B il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2325.00

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e potrà essere elargito solo su presentazione di tutte le ricevute di pagamento, delle quali non potrà essere presentata una autocertificazione sostitutiva.

La collocazione in fascia A o in fascia B avviene in presenza di tutti i requisiti indicati nell'ambito di ciascuna fascia.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.6.

In caso di dichiarazione mendace, di falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art.75 D.P.R. 445/2000.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

certificazione ISE/ISEE non scaduta

certificato di invalidità rilasciata dalla autorità competente oppure certificato ASL di Handicap grave (L.104/92)

Art. 4 - Articolazione delle graduatorie e modalità di erogazione del contributo

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, sono collocati nelle graduatorie comunali di assegnazione distinte in fascia A e B, in base, per ciascuna fascia alla diversa percentuale di incidenza canone /reddito

Il contributo verrà liquidato annualmente dietro presentazione di copia delle ricevute (postali o bancarie) di pagamento del canone relativo ai dodici mesi precedenti, da effettuarsi, pena la decadenza del beneficio, nel primo mese di scadenza successivo al relativo periodo annuale. Il responsabile del servizio interessato provvederà alla liquidazione nei due mesi successivi. Lo scadere di tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto in merito non fa comunque decadere dal relativo beneficio l'interessato.

Qualora l'entità dei contributi erogati dalla Regione Toscana risultasse inferiore al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione a tutti i collocati in graduatoria di un contributo in misura proporzionale al contributo calcolato per ciascuno dopo l'accreditamento del finanziamento da parte della Regione Toscana.

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì alla suddivisione in fascia A e B secondo le disposizioni di cui all'art.5 del presente bando.

b) Formazione e pubblicazione della graduatoria:

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede alla formulazione dell'elenco degli aventi diritto al contributo.

Art. 7 – Durata ed entità dei contributi

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente e dallo stesso integrate che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino al 31.12.2014

Il contributo ha durata annuale a seconda della scadenza del bando, in corrispondenza a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 411/1998 e alle disposizioni impartite con Delibera Giunta Regionale Toscana n.265 del 06/04/2009 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo ha durata corrispondente alla permanenza delle condizioni previste dall'art.1 e nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Art. 8 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato alla data del **15 luglio 2014**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'**Ufficio Segreteria** e reperibili sul sito internet del comune **www.comune.filattiera.ms.it**

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Filattiera o spedite a mezzo raccomandata a/r entro il termine di cui al precedente comma. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi della L. 183 del 12/11/2011, del D.P.R. 445/2000, del D.P.C.M. n.221/1999 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29 settembre 2004, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni inviandole alla Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, e dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11 – Norma finale

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio secondo le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Si richiama inoltre la normativa prevista dal TU sulla Privacy D.Lg 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ed ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. 96/96 ed alla normativa vigente in materia.

Filattiera, lì 31/05/2014

**IL Resp. del servizio
Dr. Alessandro Domenichelli**